

Legge 18 giugno 1998, n. 198

**"Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998

---

Art. 17. bis

1. E' istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. La conferenza e' convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza e' presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3. La conferenza e' composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunita' italiane all'estero;

b) dal Ministro della pubblica istruzione;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;

- f) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;
- h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;
- l) dai membri del CGIE.

4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.

7. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politicoamministrativo dell'attività del CGIE.

Art. 18.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e del

<https://www.camera.it/parlam/leggi/98198l.htm>